

Decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 (Decreto “Ristori quater”)
“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Scheda di lettura e commento

Cassa integrazione con causale covid – Art.13

Viene estesa ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020, purchè in forza all'azienda alla data del 9 novembre 2020, la possibilità di accesso alle 18 settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga, previste dal Decreto agosto (D.L. 104 del 14 agosto 2020).

Osservazioni

Si viene in tal modo a colmare il vuoto normativo creatosi dall'intreccio dei decreti Ristori (Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137) e Ristori bis (D.L. 9 novembre 2020 n.149) con il decreto Agosto (Decreto-legge 14 agosto 2020 n.104): il decreto Ristori, come modificato dal Ristori bis, aveva infatti previsto che solo ai datori colpiti dai nuovi DPCM fosse consentito utilizzare le nuove 6 settimane pur non avendo utilizzato le precedenti, mentre gli altri datori di lavoro (non coinvolti dai DPCM) avrebbero dovuto prima terminare le 18 settimane del DL Agosto. Queste ultime, però, erano utilizzabili solo per i lavoratori assunti entro il 13.7.2020, per cui i lavoratori assunti dopo quella data restavano esclusi.

Ora con questa nuova norma le 18 settimane sono utilizzabili anche per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio. Resta fermo, tuttavia, che deve trattarsi di lavoratori ancora in forza al 9 novembre 2020, cosa che lascia fuori i lavoratori a termine, assunti in concomitanza con la “ripresa estiva”, ma con contratto scaduto prima del 9 novembre.

Indennità covid – Art.9

Viene prevista una ulteriore erogazione dell'indennità una tantum di 1000 euro, da richiedere all'Inps entro il 15 dicembre 2020, alle stesse categorie di lavoratori già incluse nell'indennità di cui al decreto Agosto e di cui al decreto Ristori:

- stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi i lavoratori in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nello stesso periodo e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del

- presente decreto, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione
 - incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione
 - lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente
 - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

E' prevista inoltre una indennità di 800 euro per i collaboratori sportivi.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali, non sono tra loro cumulabili, né sono cumulabili con il Reddito di emergenza, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Osservazioni

La nuova indennità non è prevista, come già nei precedenti decreti Agosto e Ristori, per i titolari di partita iva (tranne i venditori a domicilio) e i titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata Inps, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori domestici, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, etc), né viene prorogata l'indennità agli stagionali marittimi, che invece era inserita nel Decreto Agosto. Infine, ancora una volta, non sono stati inclusi i somministrati tra gli stagionali dei settori diversi dal turismo, né sono stati inseriti tra i collaboratori autonomi occasionali quelli non iscritti alla Gestione separata Inps in quanto percettori di redditi inferiori ai 5.000 euro, per i quali non vi è obbligo di iscrizione. Stiamo cercando di recuperare tutte queste fattispecie.